

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 430

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al di là del giudizio morale che può essere formulato sul gioco d'azzardo questo disegno di legge parte dalla constatazione di un dato di fatto: il gioco d'azzardo esiste, movimentata un'ingente mole di denaro e può contare su un vastissimo numero di appassionati che, laddove esso è proibito, sfidano la legge per praticarlo.

In Italia vi sono solo quattro case da gioco (casinò), e precisamente quelle di Campione, Venezia, San Remo e Saint Vincent, dove è possibile praticare legalmente il gioco d'azzardo. Altrove esso è proibito, ma ciò non impedisce che esista una grande quantità di bische dove esso è praticato clandestinamente, con la gestione e la protezione della criminalità che da questo fatto ricava ingenti guadagni.

Paradossalmente, la logica ed un elementare senso di giustizia vorrebbero che le remore morali che hanno fino ad oggi impedito di istituire altre case da gioco, oltre a quelle storiche, fossero valide anche per queste ultime che, corentemente, dovrebbero essere chiuse.

Ma non è questo il senso di questo disegno di legge!

Al contrario si tratta di porre finalmente rimedio a questa anomalia, cominciando a rendere più equa una situazione sostanzialmente ingiusta autorizzando l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco a Verona.

Un nuovo atteggiamento dello Stato riguardo al problema del gioco d'azzardo, ol-

tre ad allineare l'Italia sulle posizioni degli altri Paesi europei, avrebbe una ricaduta positiva sull'economia e sull'occupazione, senza parlare del colpo che verrebbe inferto alla criminalità organizzata, sottraendo ad essa quell'immensa fonte di lucro che è appunto il gioco clandestino.

A Verona, in particolare, i vantaggi derivanti dall'apertura di una casa da gioco sarebbero tali e tanti da vincere qualsiasi remora di qualsivoglia natura.

L'afflusso turistico, infatti, già favorito dalla posizione geografica della città, al centro delle grandi vie di comunicazione, segnerebbe un sicuro incremento, essendo dimostrato che la presenza di una casa da gioco costituisce una sicura attrattiva durante tutto il corso dell'anno con una ricaduta positiva sull'economia e sui livelli occupazionali. In più, con i cospicui guadagni derivanti dalla gestione della casa da gioco, l'amministrazione comunale verrebbe a godere di maggiori entrate e ciò costituirebbe un ulteriore beneficio per l'intera collettività.

In un momento in cui l'Italia intera è impegnata in un grande sforzo di ripresa, i cui obiettivi primari sono la creazione di nuovi posti di lavoro ed il risanamento della pubblica amministrazione, una nuova politica che liberalizzi l'apertura delle case da gioco, pur nella sua settorialità, sarebbe senz'altro un contributo positivo che il Parlamento non può esimersi dal fornire al processo di rinnovamento in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Verona.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Veneto su richiesta del sindaco del comune di Verona, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per vent'anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Verona deve indicare quale struttura sarà adibita a casa da gioco.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Veneto, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della re-

gione e degli enti pubblici, nonchè per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così ripartiti:

a) il 50 per cento al comune di Verona, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla provincia di Verona, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Veneto, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Verona, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 5.

Art. 5.

1. Il presidente della giunta della regione Veneto, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Verona si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

